

Codice DB1411

D.D. 6 agosto 2014, n. 2264

**Autorizzazione idraulica per il mantenimento dell'occupazione di mq. 944,10 di pertinenza idraulica del Torrente Erno in territorio del Comune di Lesa (NO), antistante i mapp. 473-474-482 fg. 13 ad uso parcheggio automezzi, di attrezzatura mobile deposito temporaneo di materiale su bancale, delimitata da recinzione metallica, precedentemente assentita con D.D. n. 1347 in data 3/8/2006. Ditta: Chiesa Claudio & c snc.**

In data 5/5/2014 la ditta Chiesa Claudio & c. s.n.c. con sede in Lesa ha presentato istanza per il mantenimento della concessione demaniale per l'occupazione di mq. 944,10 di pertinenza idraulica del torrente Erno in territorio del Comune di Lesa, antistante i mapp. 473-474-482 fg. 13 ad uso parcheggio di automezzi, di attrezzatura mobile e deposito temporaneo di materiale su bancale, delimitata da recinzione metallica. Poiché trattasi di occupazione di pertinenza idraulica del corso d'acqua denominato torrente Erno è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. N.523/1904

Si richiamano gli elaborati progettuali redatti dal geom. Manlio Guarnori ed in base ai quali è previsto il mantenimento dell'occupazione della pertinenza idraulica e della recinzione metallica.

Copia dell'istanza, è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Lesa per 15 giorni consecutivi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 12/6/2014, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

L'occupazione della pertinenza idraulica ed il mantenimento della recinzione sono ritenute ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Erno ferma restando l'osservanza da parte della predetta ditta delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 22 della L.R. 51/97;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998;
- visto l'art.59 della L.R. 44/2000;
- visto il regolamento regionale n. 14/r DEL 06.12.2004
- vista la dichiarazione redatta in data 5/5/2014 dal geom. Manlio Guarnori attestante che non sono state apportate modifiche alle opere originariamente autorizzate ed alla destinazione d'uso dell'area demaniale.

#### DETERMINA

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta Chiesa Claudio & c. s.n.c. con sede in Lesa al mantenimento dell'occupazione di mq. 944,10 di pertinenza idraulica del torrente Erno in territorio del Comune di Lesa, antistante i mapp. 473-474-482 fg. 13 ad uso parcheggio di automezzi, di attrezzatura mobile e deposito temporaneo di materiale su bancale delimitata da recinzione metallica, precedentemente assentita con D.D. n. 1347 in data 3/8/2006, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli originari elaborati progettuali e nel piano di emergenza agli stessi allegato che qui si richiamano, e subordinatamente all'osservanza delle

seguenti prescrizioni e condizioni:

1. l'occupazione dell'area demaniale potrà essere effettuata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;
  2. la recinzione dovrà essere mantenuta a distanza non inferiore a m. 4 dall'argine e dovrà essere costituita da rete metallica sorretta da paletti in ferro infissi sul terreno e facilmente asportabili;
  3. l'area demaniale dovrà essere esclusivamente adibita ad uso parcheggio di automezzi, di attrezzatura mobile e deposito temporaneo di materiale su bancale;
  - 4 la ditta Chiesa Claudio & c. s.n.c. dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal piano di emergenza allegato agli originari elaborati progettuali e dalla stessa sottoscritto;
  - 5 il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale e della recinzione potrà essere effettuato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni tecniche e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;
  - 6 l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
  - 7 questo Settore si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendessero in seguito incompatibile l'occupazione della pertinenza idraulica con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
  - 8 l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi competenti.

Il Dirigente  
Adriano Bellone